

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 8 DEL 10 SETTEMBRE 2008

INTRODUZIONE	PAG. 2
MANOVRA D'ESTATE	PAG. 2
DECRETO MILLEPROROGHE	PAG. 2
BONIFICO TELEMATICO PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	PAG. 2
RISARCIMENTO DANNI PER SCARSA MANUTENZIONE STRADALE	PAG. 2
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO	PAG. 3

INTRODUZIONE

Si illustrano di seguito le principali novità dell'ultimo mese.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora il Cliente intendesse approfondire ulteriormente l'argomento può rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

MANOVRA D'ESTATE

È stato definitivamente convertito in legge il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pertanto tutte le novità esaminate nelle due precedenti circolari sono state definitivamente introdotte – seppur, in alcuni casi, con alcune modifiche – nell'Ordinamento Italiano.

Resta confermato, quindi, quanto già esposto nelle precedenti circolari.

**DECRETO
MILLEPROROGHE**

Come ormai succede ogni estate è stato approvato il cosiddetto Decreto Milleproroghe (ovvero il Decreto Legge n. 97/2008), avente ad oggetto la proroga di una serie di scadenze, fra cui quelle fiscali (UNICO, 730, 770, IRAP, ecc...), e di altre norme finalizzate al rilancio dell'economia.

Fra i rinvii più importanti da citare vi è quello della data (31 ottobre 2008) entro la quale dovrà essere versata l'imposta sostitutiva e prestato il giuramento per la perizia di rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2008..

**BONIFICO TELEMATICO
PER RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE**

I bonifici telematici hanno da sempre rappresentato un problema per i contribuenti intenzionati a beneficiare del bonus del 36% per il recupero del patrimonio edilizio, poiché spesso non è possibile inserire nel breve campo note della pagina web tutti i dati richiesti dalla legge.

Con la Risoluzione n. 353/2008 l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di utilizzare l'*home banking*, purché il contribuente fornisca alla banca – con modalità cartacee – tutti i dati richiesti dalla normativa che non è riuscito a imputare nei campi del modulo informatico per il bonifico telematico.

Tale intervento si pone, quindi, nel solco dell'orientamento tracciato dall'Amministrazione Finanziaria finalizzato a valutare in modo comprensivo gli errori commessi in buona fede da parte del contribuente.

**RISARCIMENTO DANNI
PER SCARSA
MANUTENZIONE
STRADALE**

Non inerente la normativa fiscale, ma comunque interessante, la sentenza n. 20427 del 25 giugno 2008 con la quale la Corte di Cassazione si è espressa – per la prima volta – a favore del cittadino danneggiato dalla scarsa manutenzione delle strade pubbliche.

In tal modo sarà possibile ottenere il risarcimento, da parte del Comune responsabile della strada, a seguito di un danno determinato proprio dal cattivo stato di conservazione della stessa, a

patto però di essere in grado di dimostrare che il fatto si è verificato proprio in conseguenza dell'anomalia del manto stradale. Da parte sua, l'Ente Pubblico potrà cercare di dimostrare di non aver potuto far nulla per evitare il danno (la sentenza afferma, però, che l'Ente proprietario resta responsabile qualora la situazione si determini non per un evento fortuito ma per una precedente mancanza di diligenza dell'Ente medesimo).

**SPESE DI VITTO E
ALLOGGIO**

Una rivoluzione per quanto riguarda la detraibilità e la deducibilità delle spese di vitto ed alloggio. Fino ad oggi la detraibilità dell'IVA era esclusa (se non per le aziende del settore) mentre rimaneva fortemente limitata la possibilità di deduzione ai fini della determinazione del reddito imponibile. A seguito dell'introduzione del D.L. 112/2008, così come modificato in sede di conversione, e dei successivi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate mediante la Circolare n. 53/e del 5 settembre 2008, la situazione si modifica come segue:

Detraibilità dell'IVA: è del tutto abolita l'indetraibilità dell'IVA per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Venuta meno tale limitazione oggettiva, pertanto, rimane valido il limite generale posto dall'art. 19 del DPR 633/1972, vale a dire che è possibile la detrazione dell'IVA nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto. Ovviamente per poter usufruire della detrazione è necessario farsi rilasciare apposita fattura (e non più la semplice ricevuta fiscale che normalmente alberghi e ristoranti emettono). Qualora, però, tali prestazioni siano qualificabili come spese di rappresentanza l'IVA rimane indetraibile per la specifica previsione di cui all'art. 19-bis1 comma 1 lettera h) del DPR 633/1972. Rimane indetraibile l'IVA sul trasporto di persone "salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa".

Determinazione del reddito di lavoro autonomo: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare e, comunque, per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Qualora tali prestazioni siano qualificabili come spese di rappresentanza, saranno deducibili nella misura del 75% del loro ammontare e, comunque, per un importo complessivamente non superiore all'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Analogamente, qualora tali prestazioni siano sostenute per la partecipazione a congressi, convegni e simili dovranno essere assunte nella misura del 75% del loro ammontare e saranno ammesse in deduzione nel limite del 50%. Rimangono, invece, completamente deducibili, le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del

professionista e da questi riaddebitate in fattura.

Determinazione del reddito d'impresa: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare senza derogare, anche in questo caso, agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa.

Le modifiche relative alla detrazione dell'IVA sono entrate in vigore dal 1° settembre 2008, mentre quelle relative alla determinazione del reddito imponibile (sia per i professionisti che per le imprese) entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2009 (ciò significa che per il 2008 rimangono in vigore le regole già note utilizzate fino ad oggi).